



# COMUNITA' MONTANA DI **VALLE SABBIA**

SETTORE TECNICO  
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE – ANTINCENDIO BOSCHIVO

VIA G. REVERBERI, 2  
25070 NOZZA DI VESTONE (BS)  
TEL. 0365-8777, FAX 0365-8777200  
www.cmvs.it – info@cmvs.it  
protezionecivile@cmvs.it

OGGETTO: Legge n°353/2000 – Legge quadro in materia di incendi boschivi.  
Legge Regionale n°31/2008 – Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.  
Regolamento regionale n°5/2007 – Norme forestali regionali  
Dichiarazione dello "Stato di alto rischio per gli incendi boschivi".

## TRASMESSA A MEZZO PEC

AI SIGNORI SINDACI  
LORO SEDI

AI SIGNORI ASSESSORI COMUNALI  
ALLA PROTEZIONE CIVILE  
LORO SEDI

AGLI UFFICI TECNICI COMUNALI  
LORO SEDI

AI COMANDI POLIZIA LOCALE  
DELLA VALLE SABBIA  
LORO SEDI

In riferimento al Documento n°Y.1.2026.0006776 del 31/03/2026 della Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile di Regione Lombardia con la quale è stata trasmessa la dichiarazione dello "**STATO DI ALTO RISCHIO PER GLI INCENDI BOSCHIVI**" a partire dal giorno **31 MARZO** fino a revoca, si forniscono le seguenti informazioni:

Nel periodo di **ALTO RISCHIO PER GLI INCENDI BOSCHIVI**:

- nei **COMUNI DI "CLASSE DI RISCHIO 3 E 4"** vige, nei boschi o a distanza inferiore a 100 metri, il divieto di accendere fuochi, all'aperto, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville e compiere operazioni che possano creare pericolo di incendio, senza eccezione alcuna;
- nei **COMUNI DI "CLASSE DI RISCHIO 5"**, oltre a quanto sopra, riportato, vige il divieto di accendere fuochi in tutti i terreni vegetali esterni al tessuto urbano consolidato, prescindendo dalla distanza dal bosco.

La **Classe di rischio dei Comuni della Valle Sabbia** è riportata sul Geoportale di Regione Lombardia al Servizio "Rischio incendio boschivo", come riassunto nell'allegato prospetto.

Si ricorda inoltre che in Regione Lombardia sono in vigore le "**PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLA LOTTA ATTIVA**", riportate nel "Piano regionale per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023, che individuano le competenze di Regione Lombardia, della Comunità Montana, dei Comuni, delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri Forestali ed indicano le modalità di intervento e di coordinamento delle forze in campo nel corso delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi.

La segnalazione degli incendi boschivi può essere fatta ai seguenti numeri:

- **Centro Operativo Regionale Antincendio Boschivo: 035-611009**
- **Numero Unico di Emergenza NUE 112**
- **Comunità Montana: 0365 – 8777 int. 120** (orario ufficio).

La Comunità Montana direttamente coinvolta nella gestione delle emergenze, in quanto competente all'organizzazione, al coordinamento, all'allertamento delle Squadre Antincendi Boschivi presenti sul territorio

di competenza e alla Direzione delle Operazioni di spegnimento, ha attivato il numero telefonico di emergenza (*operativo H24*):

- **Responsabile Servizio Antincendio Boschivo: 335 – 355742** (H24 prioritario) o al numero **335-6023090** (secondario).

e assicura la reperibilità e la presenza sul luogo degli incendi del proprio personale, al fine di permettere un'efficace azione coordinata con tutte le strutture interessate all'attività di spegnimento.

Le **PROCEDURE OPERATIVE** per il rischio incendio boschivo stabiliscono che:

- la verifica delle segnalazioni di incendio boschivo, se non effettuata da una figura A.I.B. qualificata Capo Squadra A.I.B., Operatore A.I.B.), è di competenza della Comunità Montana che si avvale della propria struttura (Squadre A.I.B.);
- la segnalazione al Sindaco degli eventi in atto è di competenza della Comunità Montana (Responsabile Operativo A.I.B.);
- la Direzione delle operazioni di spegnimento è affidata ai Direttori delle Operazioni di Spegnimento riconosciuti da Regione Lombardia (DOS-AIB e DOS-VVF);
- nel caso di assenza del Direttore delle Operazioni di Spegnimento, il Capo Squadra AIB individuato dalla Comunità Montana tra quelli presenti sull'incendio assume temporaneamente il coordinamento delle operazioni di estinzione (Coordinatore dell'estinzione);
- nel caso di presenza sul posto di un incendio boschivo di una Squadra VVF, inviata dalla Sala Operativa 115, il Capo Squadra AIB si deve raccordare e deve collaborare con il Capo partenza dei Vigili del Fuoco;
- l'attivazione delle Squadre A.I.B. è di esclusiva competenza del Responsabile Operativo A.I.B. dell'Ente di appartenenza;
- le Squadre A.I.B. che intervengono direttamente su un incendio boschivo devono informare immediatamente il Responsabile Operativo A.I.B.

Si ritiene opportuno ricordare che **L'ATTIVITÀ DI SPEGNIMENTO A TERRA DEGLI INCENDI BOSCHIVI PUÒ ESSERE EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE DALLE SQUADRE A.I.B. DEGLI ENTI A.I.B. (COMUNITÀ MONTANA, PROVINCIA, ENTI PARCO) OLTRE CHE DAL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.**

Alla presente si allega avviso indicante lo "Stato di alto rischio" affinché venga esposto all'Albo comunale ed in tutti i luoghi idonei a consentirne la massima divulgazione.

Per i Comuni di **Anfo, Bione, Capovalle, Casto, Pertica Alta, Pertica Bassa, Vobarno**, si allega avviso indicante l'estensione del divieto su tutto il territorio esterno al tessuto urbano consolidato.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO  
dott. Marco Mozzi  
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 del CAD  
Codice Amministrazione Digitale  
D.Lgs 07/03/2005 n°82)